

**BANDO DI CONCORSO PER LE COLLABORAZIONI PART-TIME DEGLI STUDENTI NEI SERVIZI UNIVERSITARI
ANNO ACCADEMICO 2015/2016**

**Art. 1
Oggetto**

E' indetto, per l'anno accademico 2015/2016, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, il bando di concorso per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.
Il numero di collaborazioni attivabili sarà definito dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre 2015.

**Art. 2
Tipologia di attività**

I rapporti di collaborazione riguardano prevalentemente servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di biblioteca, laboratorio, amministrazione, archivio, fotocopie, informatica, etc.; essi non possono comportare responsabilità amministrative e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.
Il numero di ore previsto per ciascuna collaborazione è pari a 150.

**Art. 3
Caratteristiche del rapporto di collaborazione**

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, ed è disciplinata, per quanto non previsto nel presente bando, dall'art. 11 del Decreto Legislativo 68/2012 e dal Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.

La collaborazione è incompatibile, dal momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, con:

- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita, fatte salve quelle di natura occasionale;
- l'assegnazione, per l'anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, di prestiti d'onore e di qualsiasi altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito;
- l'attribuzione di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 170/2003.

A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part-time nello stesso anno accademico, compresi gli incarichi previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.

**Art. 4
Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione delle collaborazioni tutti gli studenti dell'Università di Pisa regolarmente iscritti, alla data del 31 dicembre 2015, ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda:

- gli immatricolati ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2015/2016;
- gli studenti ultracinquantenni;
- gli studenti che si trasferiscono da altro ateneo nell'anno accademico 2015/2016;
- gli iscritti ai corsi singoli;
- gli iscritti ai corsi singoli di transizione alla data del 31 dicembre 2015;
- gli iscritti per il conseguimento di una laurea successiva alla prima di pari livello a quello già posseduta.

**Art. 5
Termine e modalità di presentazione della domanda**

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata **dal 9 dicembre 2015 e, perentoriamente, entro le ore 12,00 del 27 gennaio 2016**, esclusivamente on line, collegandosi all'area riservata del portale Alice (www.studenti.unipi.it), sezione "Collaborazione part-time retribuita".

**Art. 6
Formazione della graduatoria**

Tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4, viene formulata la graduatoria degli idonei alle collaborazioni, elaborata secondo i seguenti criteri.

Ai fini della valutazione del curriculum, per ogni corso di studio viene stilata una classifica tra tutti gli iscritti allo stesso sulla base della sommatoria dei prodotti dei crediti per i voti conseguiti negli esami nel periodo 11 agosto n-1/10 agosto n. Il 30 e lode vale 31.

I valori di detta classifica sono riparametrati in millesimi, ponendo uguale a mille quello più alto del corso.

Tra tutti i partecipati al bando di selezione della collaborazione viene formulata la graduatoria finale di merito in ordine decrescente del punteggio in millesimi, come sopra definito.

A parità di punteggio prevalgono le condizioni economico-familiari valutate secondo quanto stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.

Nel caso di iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, la conversione in millesimi verrà effettuata sul voto finale della laurea triennale. Il 110 e lode è considerato 111.

Il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale DSU e dei prestiti d'onore.

Ai fini della definizione della graduatoria viene presa in considerazione la richiesta della riduzione tasse presentata entro il 15 febbraio 2016.

La graduatoria è approvata entro il 15 marzo 2016 con decreto rettorale e resa pubblica mediante il sito web dell'Università. Essa mantiene la sua validità fino alla data di approvazione della graduatoria successiva.

Nel decreto rettorale sono indicati altresì il termine entro cui i vincitori devono accettare la collaborazione e le modalità di la scelta della struttura.

Art. 7 Assegnazione delle collaborazioni

Al momento della pubblicazione della graduatoria sarà reso noto il numero di collaborazioni attivate per ciascuna struttura dell'Ateneo.

Gli studenti incaricati della collaborazione devono stipulare il contratto e svolgere l'attività entro il 30 aprile 2017.

L'attività deve iniziare entro una settimana dalla stipula del contratto.

Art. 8 Compenso

Il compenso orario delle collaborazioni è di € 7,75.

Il pagamento della collaborazione avviene, a scelta del candidato, o in unica soluzione al termine della collaborazione o in due distinte rate.

Art. 9 Risoluzione del contratto di collaborazione

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:

- decadenza, rinuncia agli studi, trasferimento ad altra sede universitaria;
- irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale;
- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
- accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati ai fini della richiesta della riduzione della contribuzione.

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.

Nel caso di accertamento di false o errate dichiarazioni, lo studente è tenuto alla restituzione di quanto già ricevuto a titolo di compenso.